



CITTA' DI ATESSA

(Provincia di Chieti)

Tel. 0872/850421 Fax 0872/850413

(C.F. 81000470690)

e-mail:coatessa@tin.it

Ordinanza del Sindaco n. 96 del 4.9.2026

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Provvedimenti urgenti per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del West Nile Virus (WNV) a seguito della notifica ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti di accertamento di caso umano confermato.

IL SINDACO

Vista la nota formale del Dipartimento di Prevenzione – SIESP dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti (Prot. N. 19122 del 3.9.2026), con la quale si comunica che la Regione Veneto ha segnalato un caso umano di West Nile Virus di una persona che ha soggiornato anche in Via Lanciano;

Preso atto che la nota ASL, in conformità alle indicazioni del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e della DGR Abruzzo n. 920 del 31.12.2025 (*Piano operativo regionale per la prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi* - Sez. 6.4 dell'Allegato A), richiede espressamente a questo Comune di procedere con le seguenti azioni per rafforzare la sorveglianza e la sanità pubblica:

- continuare ad attuare gli interventi di lotta antilarvale nelle aree con abitazioni private, luoghi di vacanza, parchi pubblici, aree ricreative e strutture sanitarie e socio-sanitarie (es. Ospedali, RSA, Case di riposo);
- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi in caso di manifestazioni/eventi serali (tra il crepuscolo e la notte) all'aperto in aree non coperte da disinfestazione ordinaria;
- potenziare gli interventi comunicativi nei confronti dei cittadini sulle misure di protezione individuale (repellenti, erogatori elettrici, zanzariere) e comportamentali (balconi, cortili, giardini, cimiteri, orti);
- Emanare un'ordinanza contingibile e urgente che obblighi i proprietari di aree private, gli amministratori di condominio ed i gestori di attività commerciali a trattare le caditoie private e a non lasciare acqua stagnante;
- prevedere nei casi più critici eventuali ispezioni porta a porta nei cortili privati per individuare focolai e distribuire pastiglie larvicide;

Ritenuto indispensabile dare tempestiva ed integrale esecuzione alle prescrizioni e richieste formulate dalla ASL n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti per tutelare la salute pubblica e contenere la trasmissione del virus;

Considerato che, al fine di rafforzare gli interventi di disinfestazione larvicida ed adulticida l'amministrazione comunale ha già provveduto a richiedere alla Eco.Lan. una serie di interventi su tutto il territorio comunale oltre ad interventi di trattamento sulle vasche, fontane pubbliche, tombini ecc..... rispetto a quelli programmati e già eseguiti;

VISTI:

- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
- L'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

In diretta applicazione delle richieste formulate dalla ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti:

A tutti i proprietari di aree private, amministratori di condominio, gestori di attività commerciali, industriali, artigianali e di cantiere, ed a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale:



CITTA' DI ATESSA

(Provincia di Chieti)

Tel. 0872/850421 Fax 0872/850413

(C.F. 81000470690)

e-mail:coatessa@tin.it

1. Obbligo tassativo di effettuare idonei trattamenti con prodotti larvicidi nelle caditoie, nei tombini e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati all'interno delle proprietà, cortili, spazi condominiali e pertinenze private, rinfrescandoli con la cadenza indicata in etichetta e dopo precipitazioni piovose;
2. Obbligo di non lasciare acqua stagnante in giardini, cortili, balconi, terrazzi ed orti. È fatto obbligo di svuotare costantemente o coprire ermeticamente (con coperchi a tenuta o reti zanzariere integre) qualsiasi contenitore, secchio, annaffiatoio, bidone o vasca che possa raccogliere acqua;
3. Mantenere sgombri cortili e giardini da erbacce e sterpi e curare la pulizia delle grondaie per impedire il ristagno idrico e l'annidamento delle zanzare;
4. Svuotare o eliminare i sottovasi; utilizzare acqua trattata con prodotti larvicidi per i vasi con fiori freschi o riempire di sabbia i vasi inutilizzati;
5. Nei casi ritenuti più critici su indicazione delle autorità sanitarie, è fatto obbligo ai proprietari ed occupanti di immobili di permettere l'accesso agli operatori incaricati per l'esecuzione di controlli nei cortili e giardini privati volti ad individuare focolai critici ed alla contestuale distribuzione di pastiglie larvicide.

RACCOMANDA

A tutta la cittadinanza, in conformità alle indicazioni di comunicazione e prevenzione richieste dalla ASL n. 2:

- utilizzare repellenti antizanzare;
- utilizzare vaporizzatori o erogatori elettrici di insetticidi nei locali chiusi;
- installare zanzariere alle finestre ed evitare e rimuovere ogni micro-ristagno d'acqua su balconi, cortili, giardini ed orti.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Qualora l'inottemperanza comporti un grave, concreto ed imminente pericolo per la salute pubblica, si procederà con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale, la ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti (SIESP) e le Forze dell'Ordine siano incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

La trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento a:

- Prefettura di Chieti;
- ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti – SIESP;
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Atesa.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
Giulio Sciorilli Borrelli



CITTA' DI ATESSA

(Provincia di Chieti)

Tel. 0872/850421 Fax 0872/850413

(C.F. 81000470690)

e-mail:coatessa@tin.it